EBURT
ENTE BILATERALE UNITARIO
REGIONALE TURISMO
EMILIA ROMAGNA

Accordo per la Bilateralità del Turismo in Emilia Romagna

FAITA EMILIA ROMAGNA FEDERCAMPING
FEDERALBERGHI Unione Emiliano Romagnola Albergatori
fiavet emilia romagna associazione regionale agenzie viaggi e turismo
FIPE
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA EMILIA ROMAGNA UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI
CGIL FILCAMS
CISL FISASCAT
UILTuCS

ACCORDO PER LA BILATERALITÀ DEL TURISMO IN EMILIA ROMAGNA

Il giorno 22 Settembre 2015, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Vitali,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da Alessandro Giorgetti,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Mazzola,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da Ugo Romani,

aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da Pietro Fantini e Paola Fontanelli;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte.
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

Premessa

Dopo molti anni dalla costituzione dell'Ente Bilaterale Turismo dell'Emilia Romagna (EBURT), le Parti costituenti hanno ritenuto utile procedere ad un'approfondita analisi dell'esperienza sin qui realizzata, al fine di attualizzarne i contenuti. Infatti, l'evoluzione legislativa e contrattuale, nonché il profondo mutamento del quadro economico e delle condizioni nel settore del Turismo, determinano la necessità di verificare l'adeguatezza delle prestazioni offerte alla luce delle problematiche e dei bisogni oggi individuati, in relazione con le risorse disponibili e nel rispetto dei principi di corretta e prudenziale gestione finanziaria.
Le Parti condividono l'obiettivo di valorizzare e rafforzare la funzione del sistema bilaterale, con la finalità dell'allargamento della base associativa dell'Ente stesso, attraverso la qualificazione ed il miglioramento delle prestazioni e dei servizi offerti.
La bilateralità ha come fonte istitutiva il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del turismo; esplica ruoli, compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli. Si conferma pertanto la distinzione tra i ruoli delle Parti Sociali e gli organismi del sistema bilaterale.
Fermo restando quanto previsto dal CCNL e da intese a livello nazionale in materia, nonché dallo Statuto di EBURT, le Parti confermano che l'impostazione per il funzionamento dell'Ente Bilaterale nonché le prestazioni erogabili devono essere oggetto di accordo tra FAITA, Federalberghi, Fiavet, FIPE e Confcommercio Emilia Romagna e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs dell'Emilia Romagna o, nei casi e con le modalità previste, a livello territoriale.

Le Parti condividono che nella gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente Bilaterale siano assicurati obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità affinché le risorse derivanti dalla contribuzione delle imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici siano prevalentemente destinate alla prestazione di servizi e sussidi a loro favore.

Parte Prima – Struttura di funzionamento

Per la realizzazione delle finalità indicate in premessa è necessario dotare EBURT di una struttura organizzativa ed amministrativa a livello centrale affinché:

a) Predisponga una banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale Nazionale, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, evidenziando la modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);

b) Verifichi il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale nazionale effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multi localizzate che versano all'EBNT presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;

c) Gestisca l'attività amministrativa e contabile.

d) Coordini l'attività di presentazione, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;

e) Curi la promozione delle attività di EBURT, anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;

f) Gestisca – in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato Esecutivo;

g) Svolga la funzione di Segreteria di EBURT

Entro il 30.11.2015 sarà definito da EBURT uno specifico progetto attuativo, con l'individuazione delle risorse umane dedicate e delle relative competenze, della modalità del rapporto di lavoro, della strumentazione necessaria e del preventivo di spesa, da sottoporre alle Parti Sociali costituenti l'Ente.

Le Parti, nel confermare l'impostazione a suo tempo assunta a favore dell'articolazione funzionale di EBURT a livello territoriale, ritengono che tale obiettivo debba essere perseguito:

- valorizzando i Centri di Servizio Territoriale già operanti con livello adeguato in termini di operatività ed attività svolte: in questo caso sarà possibile valutare iniziative e progetti condivisi dalle Parti costituenti a livello regionale, volti ad ulteriormente rafforzare la funzionalità e/o integrare le prestazioni sulla base di specifiche esigenze del territorio e/o settoriali.
- supportando i Centri di Servizio Territoriale, congiuntamente ritenuti carenti sotto i suddetti profili. Le Parti costituenti a livello regionale potranno predisporre progetti mirati al superamento delle difficoltà riscontrate, con l'obiettivo di pervenire, in tempi definiti, al livello adeguato.

EBURT è attualmente articolato nei seguenti Centri Servizi Territoriali e Settoriali: CST Bologna area metropolitana, CST Cesena, CST Ferrara, CST Forlì, CST Modena, CST Parma, CST Piacenza, CST Ravenna, CST Reggio Emilia, CST Rimini, CST Rimini Alberghi, CST FIAVET, CST FAITA.

Le Parti ritengono che in ogni territorio devono essere garantite, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni, l'effettivo svolgimento delle seguenti attività:

- periodiche riunioni del CST (indicativamente a cadenza mensile e comunque almeno trimestrale);
- gestione delle materie assegnate alla bilateralità dal CCNL e da accordi regionali e/o territoriali;
- informazione ed assistenza in materia di Previdenza Complementare ed Assistenza Sanitaria Integrativa, Sostegno al Reddito e Welfare contrattuale.

Ai Centri di Servizio Territoriali, per lo svolgimento delle attività, verrà annualmente attribuito uno stanziamento delle risorse per attività e gestione in proporzione alla provenienza territoriale della contribuzione.

Nel ribadire l'impegno al contenimento dei costi di struttura (centrale e territoriale), le Parti stabiliscono quanto segue (Allegato 3):

1. il costo per la struttura centrale e l'attività statutaria degli organismi non dovrà superare il 14% delle "risorse per attività e gestione", cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR;

In particolare.

a) Per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;
b) Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;

2. Il costo dei C.S.T. per la struttura funzionale allo svolgimento dell'attività assegnata, nonché delle Commissioni non potrà superare il 14% delle "risorse per attività e gestione", cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR.

In particolare:

a) Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;
b) Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;

3. Le riunioni ai vari livelli vanno convocate per tempo, in esse vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese e espressamente identificati i costi con relative modalità di assolvimento.

Parte Seconda – Prestazioni e servizi ai soci

Le Parti condividono il principio che le prestazioni ed i servizi di EBURT devono rispondere in modo efficace e concreto ai bisogni ed alle esigenze dei soci, secondo criteri di omogeneità sul territorio regionale e tenendo conto delle specificità locali e/o settoriali. A tal fine, le Parti hanno convenuto sulla necessità di adeguare i contenuti dei Verbali di Accordo del 18.06.2003, del 19.12.2008, del 22.06.2009 e sono pervenute alla stipula di una nuova intesa (Allegati n. 1 e 2) sulla base dei seguenti indirizzi:

a) Interventi in materia di "sostegno al reddito" intendendosi per tali l'erogazione di sussidi economici:

- integrativi di prestazioni pubbliche;
- rivolti a soggetti privi dei requisiti per accedere alle prestazioni pubbliche;
- rivolti a soggetti per i quali la vigente legislazione non prevede prestazioni pubbliche

b) Interventi in materia di "welfare contrattuale": si tratta di contributi economici per migliorare la condizione ovvero per alleviare particolari situazioni relative alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici.

Le prestazioni di cui punti a) e b) sono finanziate con appositi e distinti stanziamenti accantonati da EBURT in specifico fondo, per un valore complessivo non superiore al 30% delle quote associative incassate annualmente al netto del contributo EBNT.
In sede di Comitato Esecutivo saranno annualmente stabiliti gli importi dei capitoli di spesa a) e b), tenendo conto dell'andamento delle richieste pervenute; le risorse saranno quindi attribuite di anno in anno ad ogni singolo Centro di Servizio Territoriale in misura proporzionale alla contribuzione ivi proveniente. Ogni CST annualmente potrà ripartire all'interno dei capitoli di spesa a) e b) gli stanziamenti per le singole prestazioni.

c) Progetti e/o iniziative specifiche promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente, e dalle medesime condivisi, potranno essere finanziati nel limite massimo del 11% delle "risorse per attività e gestione", cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR.

d) Interventi di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrative.

Tutte le prestazioni sono erogate secondo modalità e condizioni stabilite nei Regolamenti (Allegati n. 4, 5 e 6) redatti ed approvati dal Comitato Esecutivo; inoltre il Comitato Esecutivo delibera in merito alla validazione delle prestazioni richieste dai Centri di Servizio Territoriali.
E' facoltà delle Parti Sociali a livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST proporre alle Parti Sociali regionali ulteriori prestazioni che, in coerenza con l'impostazione qui definita, rispondano a specifiche esigenze locali e/o settoriali.

Con decorrenza dal 01.10.2015 le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo siano riconosciute a tutti gli aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Dichiarazione Congiunta

Con riferimento alle imprese multi-localizzate ed alle condizioni di accesso previste per le prestazioni di sostegno al reddito dal Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Turismo, le Parti ritengono necessario avviare un confronto a livello nazionale per individuare soluzioni che consentano il riconoscimento delle prestazioni definite nel presente accordo anche ai lavoratori delle predette aziende.

Parte Terza – Formazione

Le Parti considerano la formazione professionale e trasversale dei lavoratori e delle lavoratrici un elemento importante per rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze di qualità ed efficienza nelle attività del Turismo, nonché per elevare il livello di competenza complessivo.

Si conferma in tale ottica, il ricorso prioritario alle risorse del Fondo Interprofessionale condividendo con i soggetti presentatori la predisposizione periodica di appositi progetti aziendali, settoriali o territoriali.
Fermo restando la titolarità dei singoli CST, nell'ambito delle risorse di loro competenza, nella programmazione di attività formative, EBURT, con risorse non di competenza dei CST e stanziate in apposito fondo, potrà deliberare progetti a valenza regionale per alcune materie e/o specifiche iniziative, anche previa rilevazione e verifica dei fabbisogni formativi. A tal fine annualmente potranno essere convocati appositi incontri dalle Parti Sociali con i responsabili degli Enti formativi accreditati presso EBURT per analizzare la situazione e valutare le proposte.

Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, secondo progetti territoriali/settoriali condivisi tra tutte le Parti costituenti l'Ente e realizzati da Enti formativi accreditati presso EBURT.
Il contributo a carico di EBURT non potrà superare il 50% del costo effettivamente sostenuto dall'azienda.

EBURT potrà finanziare, con risorse non di competenza dei CST e stanziate in apposito fondo, ulteriori progetti e/o iniziative specifiche promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente e dalle medesime condivisi.

Parte Quarta – Comunicazione

Le Parti condividono l'esigenza di migliorare il livello di conoscenza del ruolo e delle finalità di EBURT, nonché delle prestazioni e delle attività svolte. Ciò è ulteriormente motivato dai contenuti della presente intesa che rappresentano uno sforzo organizzativo ed economico importante atto a rispondere in modo adeguato alle esigenze degli aderenti.
Per questo, il Comitato Esecutivo elaborerà ed aggiornerà periodicamente uno specifico progetto comunicativo rivolto all'intero territorio regionale, mediante:

- Incontri/seminari divulgativi con i componenti dei Centri di Servizio Territoriale e/o i rappresentanti locali delle Organizzazioni costituenti;
- Incontri seminariali con i consulenti del lavoro;
- Aggiornamento sito web;
- Campagne pubblicitarie;
- Informativa nei luoghi di lavoro, anche abbinando documentazione al cedolino paga dei lavoratori.
- Informativa nelle sedi territoriali e regionali delle organizzazioni sindacali e datoriali

Parte Quinta – Disposizioni finali

Il presente accordo entra in vigore il 01.10.2015, fatto salvo quanto previsto ai punti 1) e 2) della Parte Prima la cui decorrenza è fissata al 1.01.2016.
A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti finalità e/o funzionamento dell'Ente Bilaterale, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguare i contenuti del presente accordo e degli accordi allegati.
Inoltre le Parti avvieranno un confronto specifico in ordine alle prestazioni rivolte ai lavoratori stagionali.

FAITA Emilia Romagna

FEDERALBERGHI Emilia Romagna

FIAVET Emilia Romagna

FIPE Emilia Romagna

Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna

FILCAMS-CGIL Emilia Romagna

FISASCAT-CISL Emilia Romagna

UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna

(Allegato 1)

ACCORDO REGIONALE PER IL RIORDINO DEL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TURISMO

Il giorno 22 Settembre 2015, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Vitali,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da Alessandro Giorgetti,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Mazzola,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da Ugo Romani,

aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da Pietro Fantini e Paola Fontanelli;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte.
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

Premesso che
- Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di EBURT;
- L'attuale persistente stato di crisi impone l'adozione di ogni soluzione utile a salvaguardare i livelli occupazionali, ricorrendo in via prioritaria ad ammortizzatori sociali di tipo conservativo privilegiando fra gli stessi il Contratto di Solidarietà;
- l'evoluzione legislativa è caratterizzata dalla tendenza alla riduzione dell'intervento pubblico, con il conseguente rischio di esposizione per un maggior numero di persone, anche in età avanzata, ad un consistente disagio economico.
- in tale contesto, la bilateralità può rappresentare sia un valido sostegno al reddito dei lavoratori sia uno strumento per favorirne la ricollocazione nel settore anche attraverso azioni di adeguamento della professionalità.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che con espresso riferimento alle aziende dell'Emilia Romagna che applicano integralmente il CCNL, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le prestazioni di sostegno al reddito saranno le seguenti.

1. Interventi per il mantenimento occupazionale.

1.1 A seguito della sottoscrizione di un contratto di solidarietà (ai sensi dell'art.5

comma 5 della legge 236/93 e successive modifiche o integrazioni), in cui si preveda:
- che l'Azienda devolva il contributo ministeriale - ad essa destinato - ai lavoratori;
- che si impegni a non utilizzare nel periodo di applicazione dell'accordo lavoro somministrato;

EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, riconoscerà ai lavoratori dipendenti, coinvolti nel predetto contratto di solidarietà, tramite l'Azienda, un contributo orario pari al 25% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa.
Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori e sarà riconosciuto per un numero massimo di 1040 ore procapite (riproporzionate per i part time) nell'arco di 24 mesi.
L'Azienda che intenda accedere a tale intervento, comunicherà alle Organizzazioni Sindacali territoriali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, anche per il tramite della propria Associazione Datoriale, lo stato di crisi e la necessità di sottoscrivere un contratto di solidarietà. Allegati alla suddetta comunicazione o nel corso del primo incontro l'azienda fornirà i dati dell'organico (con specifica riferita all'impiego di lavoro intermittente) e dell'eventuale utilizzo di ore straordinarie, supplementari del semestre precedente, delle ferie e permessi residui e dichiarazione di non utilizzo di manodopera somministrata.
L'accordo sottoscritto sarà tramesso, tramite il Centro di Servizio Territoriale, ad EBURT.

1.2 Nelle aziende con un solo dipendente a cui non è applicabile il Contratto di Solidarietà, con accordo sindacale aziendale e previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro; in tal caso EBURT interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa.
Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori e sarà riconosciuto fino ad un massimo di 520 ore procapite (riproporzionate per i part time) nell'arco di 12 mesi.
Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

Norma transitoria

Considerata l'attuale situazione, che non vede più il contributo da parte del Ministero ai contratti di solidarietà, stipulati ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L. 236/93, e auspicando che tale situazione venga superata in modo positivo per i lavoratori e le imprese, le parti concordano nell'applicare, per il 2015, a titolo sperimentale, un intervento di EBURT. A fronte di accordi sindacali aziendali di riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 25% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali), nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 25% della normale retribuzione lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

Entro la fine del 2015 e comunque nel caso di esaurimento delle risorse, le parti concordano di rivedersi per esaminare gli esiti della sperimentazione ed eventualmente deciderne il proseguimento. Le richieste di contributo verranno esaminate e finanziate in ordine cronologico di presentazione e non daranno in ogni caso diritto al ricevimento delle somme previste che vengono messe a disposizione del

fondo a insindacabile giudizio delle parti stesse.
L'intervento di cui al presente paragrafo è sostitutivo di quanto indicato al punto 1.1.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

1.3 Sospensione dell'attività lavorativa

Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell'attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell'attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell'attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di EBURT.
Detto sussidio è pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all'anno.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

1.4 Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale:
a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 60 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato: EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.
b) ad una sospensione dell'attività lavorativa: EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 30 giorni.

I contributi di cui alle lettere a) e b) non potranno superare l'importo complessivo di € 800 a lavoratore.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

2. Interventi in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione rapporto di apprendistato

2.1. Al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, privo del diritto

all'indennità di mobilità, che accede alla Naspi verrà corrisposto da parte di EBURT un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese.
Lo stesso intervento con le medesime limitazioni sarà riconosciuto anche in caso di dimissioni per giusta causa o di risoluzione del rapporto di apprendistato.
L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'Inps non corrisponda il trattamento Naspi.
I suddetti importi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

2.2 Il predetto contributo sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare al CST EBURT tramite una delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità del ripristino del rapporto di lavoro.

3. Interventi di assistenza fiscale

EBURT sottoscriverà annualmente apposita convenzione con Caaf autorizzati, accreditati dalle Parti Sociali costituenti, con la quale si farà carico dei costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi, a cui sono obbligati tutti i lavoratori che percepiranno interventi di sostegno al reddito da parte di EBURT.

4. Politiche attive per il lavoro – Formazione – Interventi per la stabile occupazione.

4.1. Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa, le Parti convengono di sperimentare, attraverso EBURT, iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore da non più di un anno al fine di favorire il loro aggiornamento professionale, tramite interventi formativi con modulo trasversale e specifico. Ciò accompagnato da un approccio psicologico e orientativo su come "riproporsi al lavoro".
Tale sperimentazione prenderà corso secondo le modalità definite nell'allegato A) parte integrante del presente accordo.
Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Sostegno al Reddito" del rendiconto economico di EBURT.

4.2 I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa che, privi di un rapporto di lavoro, risultino essere stati contribuenti di EBURT da almeno 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, potranno partecipare a corsi di formazione dell'Ente iniziati entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'iscrizione sarà possibile per i corsi e nei limiti individuati da EBURT.

4.3 Al fine di favorire la stabile occupazione anche dei lavoratori che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimessisi per giusta causa e che non abbiano le caratteristiche soggettive di cui all'art. 1 comma 118 L.190/2014, EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà alle imprese che li assumono con contratto a termine e li trasformino successivamente a tempo indeterminato, un contributo forfettario pari all'importo di 250,00 Euro mensili per ogni mese di occupazione, riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale.
Tale contributo sarà erogato con riferimento al solo tempo necessario a far maturare al lavoratore il suddetto requisito e fino ad un periodo massimo di sei mesi.

5. Accesso alle prestazioni

5.1. L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, sarà previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a EBURT da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

5.2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,80% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBURT. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

5.3 Nel caso di diverse prestazioni di Sostegno al Reddito, le stesse potranno essere corrisposte al singolo lavoratore per una durata complessiva non superiore a 15 mesi in un triennio mobile.

5.4 Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 6 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

Per l'accesso alle prestazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 l'Azienda, anche per il tramite dell'Associazione Datoriale di riferimento, è tenuta a trasmettere a EBURT l'accordo sindacale aziendale che prevede l'accesso alle prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Ogni altro aspetto sarà oggetto di apposito Regolamento che disciplinerà le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Sostegno al Reddito.

6. Decorrenza

Con decorrenza dal 1.08.2015, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo siano riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna. La prestazione di cui al punto 4.3 si intende riferita alle assunzioni operate dal 1.01.2015.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, e comunque entro il mese di Novembre di ogni anno, per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.

(Allegato 2)

ACCORDO REGIONALE WELFARE TURISMO

Il giorno 22 Settembre 2015, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Vitali,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da Alessandro Giorgetti,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Mazzola,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da Ugo Romani,

aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da Pietro Fantini e Paola Fontanelli;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Veronica Tagliati, Paolo Montalti e Mario Forte.
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Davide Guarini e Malgara Cappelli
- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Stefano Franzoni e Aldo Giammella

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente il CCNL, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.
Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

Art. 1 – Prestazioni

1. Salute

Nel caso di fruizione di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 174 del CCNL Turismo, non indennizzata dall'Inps o dall'Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art. 148 del CCNL Turismo. Il contributo sarà erogato al lavoratore per un massimo di 120 giorni complessivi.

2 Famiglia

2.1 Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall'Inps, da

parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi e nei limiti dell'art. 32 co.1-2 del D.Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 9 del DLgs. n. 80 del 15.06.2015, entro il sesto anno di vita del bambino/a, se genitori naturali, o entro i primi sei anni dall'ingresso in famiglia del bambino/a se genitori adottivi o affidatari, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni).

2.2 Nel caso di fruizione, da parte della Lavoratrice/Lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 47 per un massimo di 5 giornate all'anno, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni).

2.3 Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori dipendenti, di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e gli 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica, sarà riconosciuto a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, un importo giornaliero pari a 12 euro netti per un massimo di 24 giorni all'anno.

2.4 Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai CCNL vigenti, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per i part-time).

2.5 Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro domestico con assistente familiare convivente per 54 ore settimanali, finalizzato all'assistenza di familiari non autosufficienti o genitore ultraottantenne del lavoratore aderente come sotto indicati:

- se il familiare non è convivente con il Lavoratore: per genitore e/o figli con Isee pari o inferiore a euro 15.000;a condizione che il lavoratore iscritto ad EBURT abbia un Isee pari o inferiore a 25.000 euro
- se il familiare è convivente con il Lavoratore: per genitori, figli, coniuge o componente la famiglia anagrafica del lavoratore, fratello o sorella, a condizione che il lavoratore iscritto ad EBURT abbia Isee pari o inferiore a euro 25.000.

Il contributo complessivo previsto sarà pari a Euro 900 su base annua per ciascun lavoratore, quindi riproporzionato in caso di rapporto di lavoro inferiore a 12 mesi.

Nel caso ci siano modifiche significative sulla normativa Isee, le Parti si incontreranno per adeguare i tetti Isee previsti dal presente accordo.

2.6 E' riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa sanitaria documentata sostenuta per figli disabili con invalidità riconosciuta superiore al 45% (legge 68/99).
Il soggetto disabile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo.

3. Cultura

3.1 E' riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale o Università; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università.

3.2 E' istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la tassa di iscrizione annuale pari a 300 euro oltre al contributo per l'acquisto dei libri come sopra determinato.

I predetti contributi sono erogabili nel limite di 8 anni (laurea magistrale) e 5 anni (laurea) per il soggetto richiedente nonché di 5 anni per ogni figlio dello stesso soggetto.

Per questa voce di spesa è previsto un massimale pari a 500 euro annui per lavoratore beneficiario.

Art. 2 - Limiti e modalità

Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.
Le Parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di 1.400 euro. Non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1, art 1.

Art. 3 - Decorrenza

Con decorrenza dal 01.01.2016, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente, e comunque entro il mese di Novembre di ogni anno, per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.

Allegato 3)

SCHEMA GESTIONE RISORSE

A	Entrate associative (quote corrisposte a mezzo F24; quote corrisposte a mezzo bonifico bancario; quote relative a imprese multilocalizzate; sopravvenienze attive a tale titolo)	
B	Contributo EBN (relativo a quote associative corrisposte a mezzo bonifico bancario)	15%
C	Entrate associative nette	A - B
D	FSR Territoriale/Settoriale	30% di C
E	Risorse per attività e gestione	C - D
F	Costo struttura (personale, dotazione, organi) REG.LE	14% di E
G	Costo struttura (personale, dotazione, organi) CST	14% di E
H	Attività	72% di E
	di cui Progetti Reg.li	11% di E
	di cui CST	61% di E

(Allegato 4)

REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE UNITARIO REGIONALE TURISMO (E.B.U.R.T.)

(1) Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'E.B.U.R.T. costituito ai sensi dell'art. 20 del CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, dell'Accordo Nazionale del 19.07.1996, dell'Accordo Regionale 22.05.1996 e successive modifiche.

(2) La misura delle quote di finanziamento dell'E.B.U.R.T. sono stabilite dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

(3) L'accesso ai servizi di E.B.U.R.T. è previsto per tutte le aziende che applicano integralmente il CCNL Turismo, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale, in regola con i versamenti previsti dal CCNL, dallo Statuto e dal presente Regolamento, da almeno 6 mesi o dal momento di inizio dell'attività per le aziende di nuova costituzione ed i dipendenti delle stesse risultanti dai libri obbligatori in materia di lavoro.

Beneficiano altresì dei servizi le imprese stagionali in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente; per i dipendenti delle imprese stagionali, i benefici sono estesi fino a 6 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.U.R.T., l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.U.R.T.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.U.R.T., l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 12 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.U.R.T.

Su richiesta di E.B.U.R.T. le aziende sono tenute a comprovare l'avvenuto versamento delle quote all'Ente, anche mediante consegna dei modelli Uniemens dei periodi considerati.
I lavoratori sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.

I requisiti per l'accesso alle prestazioni di Welfare e di Sostegno al Reddito, di cui all'accordo 22.09.2015, sono stabiliti negli specifici regolamenti.

(4) Le quote di finanziamento previste al punto (2) sono riscosse mediante il sistema nazionale con convenzione Inps e riparto automatico; qualora siano corrisposte a mezzo bonifico bancario, sono versate trimestralmente entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
Le aziende invieranno a E.B.U,R.T. il riepilogo dei versamenti effettuati compilando integralmente il prospetto fornito dall'E.B.U.R.T. stesso.

(5) Entro il 30 aprile di ogni anno E.B.U.R.T. è tenuto ad inviare all'Osservatorio Nazionale il riepilogo distinto per mese delle quote versate ed il numero dei dipendenti cui si riferiscono.

(6) Presso l'E.B.U.R.T. è costituito l'Osservatorio Regionale che, otre a svolgere le funzioni previste dal CCNL, si raccorderà anche con gli Osservatori istituiti dall'Ente Regione Emilia Romagna o da altri Enti.

(7) L'E.B.U.R.T. svolge, anche attraverso i Centri di Servizio Territoriali, i compiti attribuiti dal CCNL, contemplati dallo Statuto, e quanto ad esso attribuito dalle Parti Sociali costituenti in forza di accordi.

(8) Le attività dell'E.B.U.R.T. sono rivolte esclusivamente alle imprese che aderiscono all'E.B.U.R.T. e ai lavoratori dalle stesse dipendenti, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento tenuto conto della provenienza del gettito da intendersi tanto in senso territoriale che categoriale sempre nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse complessive e nel rispetto dei principi di corretta e prudenziale gestione finanziaria dell'Ente.
E.B.U.R.T. si articola, secondo le previsioni dell'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, nell'ambito del territorio tramite i Centri di Servizio Territoriali CST la cui istituzione è demandata ad accordi tra le parti territoriali appartenenti alle Organizzazioni costituenti l'Ente. Il CST opera tramite un Comitato di Gestione designato pariteticamente dalle parti, elegge un coordinatore ed un vice coordinatore, designati alternativamente dalle Parti Sociali costituenti a cadenza triennale e a rotazione tra le OO.SS.
Il Centro di Servizi Territoriale svolge, oltre alla programmazione dell'attività ordinaria, la funzione di riferimento locale per gli aderenti ai fini dell'informazione relativa al funzionamento, ai servizi ed alle prestazioni fornite da E.B.U.R.T.; cura la raccolta della documentazione necessaria all'erogazione delle prestazioni a favore degli aderenti, provvedendo alla verifica della sua completezza ed alla trasmissione alla Segreteria di E.B.U.R.T.
Presso il Centro di Servizi Territoriale opera la Commissione Mercato del Lavoro per gli adempimenti connessi all'apprendistato ed ogni altro compito attribuito dai CCNL Turismo.

(9) Al fine di improntare alla massima efficacia e trasparenza l'azione di E.B.U.R.T., vengono individuati i seguenti criteri:

A) <u>Rendiconto consuntivo</u>

Il rendiconto consuntivo è redatto secondo i seguenti principi:

- adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese istituzionali e di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, gli importi destinati alle prestazioni, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Il rendiconto consuntivo e la situazione patrimoniale di E.B.U.R.T. saranno inviati, entro 1 mese dalla data di scadenza prevista per la loro approvazione, all'Ente Bilaterale Nazionale.

B) <u>Relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione</u>

La relazione annuale dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso e con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse – attività – servizi.
In particolare, sarà predisposto uno schema analitico indicante gli importi attribuiti ed effettivamente rendicontati ed erogati per prestazioni di Sostegno al Reddito e Welfare, sia in valore complessivo che articolato per CST.

C) Programmazione dell'attività
Al fine di consentire una puntuale programmazione dell'attività e l'erogazione delle prestazioni, E.B.U.R.T. comunica ai CST, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'ammontare delle risorse assegnate per i singoli capitoli di spesa, sulla base delle quote associative incassate ed identificabili nella loro provenienza territoriale e risultanti dalla documentazione bancaria al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni singolo CST, nell'ambito delle risorse per attività e gestione presenta i progetti ad E.B.U.R.T.; una volta ricevuta l'approvazione, la rendicontazione dovrà avvenire entro 90 giorni dall'effettivo termine dell'attività.

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto E.B.U.R.T. in tema di responsabilità degli amministratori e di finalità e scopi sociali, l'attribuzione delle somme di cui sopra per competenza territoriale e per capitolo di spesa può essere modificata solo a seguito di accordi stipulati dalle Parti Sociali costituenti.

Norma transitoria
Il nuovo sistema contabile è assunto a partire dal rendiconto 2015, in approvazione entro il 30 giugno 2016. Le risorse sino ad oggi contabilizzate in Fondo Sostegno al Reddito restano attribuite a tale titolo e saranno impiegate per il 60% quale contributo solidaristico per finanziare le prestazioni previste dall'Accordo del 22.09.2015. a favore di CST che esauriscano le risorse di competenza loro assegnate secondo quanto previsto al paragrafo C). La residua quota pari al 40% potrà essere impiegata per eventuali nuove prestazioni concordate tra le Parti Sociali a livello regionale.
Le risorse sino ad oggi contabilizzate per Attività e Gestione restano attribuite a tale titolo e potranno essere impiegate anche per eventuali nuove attività concordate tra le Parti Sociali a livello regionale in misura non superiore al 50%, in coerenza con quanto definito nell'Accordo del 22.09.2015 e tenuto conto delle esigenze settoriali/territoriali evidenziatesi. Tale previsione disciplina il periodo 2015-2017; alla scadenza, le Parti si confronteranno a livello regionale per valutare quanto realizzato e disporre per i periodi successivi.

D) Compensi Organi, Amministratori, Commissioni
Per la partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 75,00;
Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 75,00;

Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza omnicomprensivo dell'importo di € 60,00.

Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente può essere riconosciuto un gettone di presenza di importo non superiore a € 75,00.
Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese.

E) Struttura centrale
Presso la sede di E.B.U.R.T. opera la Segreteria con le seguenti funzioni organizzative ed amministrativa:

1. Curare la tenuta e l'aggiornamento della banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, con evidenza della modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);
2. Verificare il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale nazionale effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multi localizzate che versano all'EBNT presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;
3. Svolgere l'attività di raccolta, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate in tempi celeri e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;
4. Curare la promozione delle attività di E.B.U.R.T., anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;
5. Gestire – in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato Esecutivo;
6. Svolga la funzione di Segreteria di E.B.U.R.T.

A tal fine la Segreteria è dotata di proprio organico, identificato dal Comitato Esecutivo, sulla base della mole di attività svolta, nei limiti dalle risorse previste a tale titolo dall'Accordo del 22.09.2015 e compatibilmente con le risorse complessive dell'Ente.

F) Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze
Per l'acquisizione di beni, l'affidamento di incarichi ad operatori esterni verranno adottati i seguenti criteri di selezione, in concorso tra loro: professionalità; economicità, affidabilità, prossimità, eticità.
Per l'affidamento dell'attività formativa verranno individuati esclusivamente Enti Formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti E.B.U.R.T. e muniti di accreditamento regionale.
Nella valutazione delle offerte dovrà essere seguito il criterio dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Il presente regolamento generale sostituisce ogni e qualsiasi precedente regolamentazione dell'Eburt.

Questo regolamento verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea E.B.U.R.T. nella prima seduta utile.

(Allegato 5)

REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

(in attuazione dell'accordo del 22.09.2015)

Art.1- Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo del 22.09.2015 nei limiti delle risorse economiche stanziate da E.B.U.R.T. a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di E.B.U.R.T. riguardano i seguenti casi:

- interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende che sottoscrivono un contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/1993;
- interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende con un solo dipendente;
- interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende che sottoscrivono un accordo di riduzione collettiva dell'orario di lavoro;
- interventi a fronte di sospensione dell'attività lavorativa per causa di forza maggiore;
- interventi a fronte della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici;
- interventi integrativi alla NASpI;
- contributi per la stabilizzazione dell'occupazione;
- interventi di assistenza fiscale;
- formazione.

Art.2 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

2.1 – Requisiti soggettivi per le aziende

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente il il CCNL Turismo, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad E.B.U.R.T. possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo a fronte del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,80% di paga base e contingenza riferito a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all'iscrizione.

Per le imprese stagionali è necessario che risultino in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.U.R.T., l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 12 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.U.R.T.

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad E.B.U.R.T.:
- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati:
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa non inferiore a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali). Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Nel caso di diverse prestazioni di Sostegno al Reddito, le stesse potranno essere corrisposte al singolo lavoratore per una durata complessiva non superiore a 15 mesi in un triennio mobile.

2.3 Requisiti oggettivi

Ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 6, per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo del 22.09.2015. Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad E.B.U.R.T. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:
- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i nominativi dei lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

Art. 3 - Interventi per il mantenimento occupazionale

3.1 – Contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/93

Il contratto di solidarietà deve prevedere:
- che l'Azienda riversi il contributo ministeriale ad essa destinato ai lavoratori;
- l'impegno aziendale a non utilizzare lavoro somministrato nel periodo di applicazione del contratto di solidarietà.

E.B.U.R.T., previo parere favorevole del CST, accoglie la richiesta e riconosce a ciascun lavoratore interessato, in base all'accordo sindacale sottoscritto, un contributo orario pari al 25% della retribuzione lorda persa che dovrà essere anticipato mensilmente dall'azienda ed evidenziato nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria per un massimo di 1040 ore per lavoratore nell'arco di 24 mesi.

La retribuzione presa a riferimento sarà quella come determinata dall'art. 148 CCNL

Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni.
Tale contributo sarà erogato da E.B.U.R.T. con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di invio di copia del Libro Unico da parte dell'azienda che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tali adempimenti sollevano E.B.U.R.T. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.U.R.T. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di procedure concorsuali, E.B.U.R.T. erogherà le indennità di propria competenza in una unica soluzione al termine del contratto di solidarietà, previa presentazione da parte dell'azienda dei Libri Unici riferiti all'intero periodo del contratto e con l'evidenziazione del contributo a carico di E.B.U.R.T., riferito a tutto il periodo di solidarietà, nel LUL dell'ultimo mese del contratto.

3.2 – Norma transitoria

A far data dal 1 gennaio 2015, considerata l'attuale mancanza del contributo da parte del Ministero ai contratti di solidarietà, E.B.U.R.T. riconosce, per il 2015, a titolo sperimentale, un intervento che preveda, a fronte di accordi sindacali aziendali di riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 25% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali), nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, un contributo economico al lavoratore pari al 25% della normale retribuzione lorda persa (ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni) nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

Per consentire al lavoratore di beneficiare della prestazione di cui al presente articolo, l'azienda trasmetterà ad E.B.U.R.T. domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare.

Il suddetto contributo, che dovrà essere anticipato mensilmente dall'azienda ed evidenziato nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria, sarà erogato da E.B.U.R.T. con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di invio di copia del Libro Unico da parte dell'azienda che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tali adempimenti sollevano E.B.U.R.T. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.U.R.T. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di E.B.U.R.T. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

3.3 – Riduzione di orario di lavoro per aziende con un dipendente

L'accordo di riduzione dell'orario di lavoro deve prevedere la percentuale di riduzione dell'orario, la maturazione dei ratei di 13ma e di 14ma in misura intera a carico dell'azienda e l'anticipazione del contributo E.B.U.R.T. a carico dell'azienda. La riduzione dell'orario può essere al massimo pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale originario per un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part time) fino a 12 mesi.

E.B.U.R.T., previo parere favorevole del CST, accoglie la richiesta e riconosce a ciascun lavoratore interessato, un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni) a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.U.R.T. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della riduzione orario.

Affinché E.B.U.R.T. possa corrispondere il contributo di cui al presente articolo, anticipato dall'azienda, è necessario che quest'ultima inserisca tale voce nel Libro Unico del Lavoro e la evidenzi separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

E.B.U.R.T., accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del libro unico che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.U.R.T. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.U.R.T. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi indennizzati e ferie sono incompatibili con le prestazioni a carico di E.B.U.R.T.

In caso di procedure concorsuali, E.B.U.R.T. erogherà le indennità di propria competenza in una unica soluzione al termine dell'accordo di riduzione orario, previa presentazione da parte dell'azienda dei Libri Unici riferiti all'intero periodo e con l'evidenziazione del contributo a carico di E.B.U.R.T., riferito a tutto il periodo di riduzione orario, nel LUL dell'ultimo mese dell'accordo.

3.4 - Modalità di presentazione delle domande

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui ai punti precedenti, l'azienda deve trasmettere al CST - E.B.U.R.T. copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST – E.B.U.R.T., l'azienda trasmette ad E.B.U.R.T. la seguente documentazione:

- in caso di ricorso al contratto di solidarietà, copia della domanda di concessione del contributo di solidarietà ex legge 236/93, unitamente agli allegati, consegnata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente;
- in caso di ricorso alla riduzione orario nelle aziende con un solo dipendente, copia del Libro Unico del mese precedente del lavoratore interessato alla riduzione individuale dell'orario di lavoro;
- in caso di ricorso alla riduzione orario collettiva (di cui alla norma transitoria dell'Accordo del 22.09.2015), copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro;

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale E.B.U.R.T. che autorizzerà gli interventi a carico dell'Ente, a fronte della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda.

Sarà facoltà di E.B.U.R.T. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

3.5 – Limiti

Le prestazioni di cui l presente art. 3 sono riconosciute all'azienda nel limite di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.

Art. 4 – Interventi in caso di sospensione dell'attività

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 1.3 dell'Accordo del 22.09.2015, l'azienda deve trasmettere al CST - E.B.U.R.T. copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST – E.B.U.R.T., l'azienda trasmette ad E.B.U.R.T. la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.U.R.T. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione.

E.B.U.R.T., accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.U.R.T. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.U.R.T. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di E.B.U.R.T.

richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 5 – Interventi in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 1.4 dell'Accordo del 22.09.2015, l'azienda deve trasmettere al CST - E.B.U.R.T. copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST – E.B.U.R.T., l'azienda trasmette ad E.B.U.R.T. la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

I contributi di cui alle lettere a) e b), che dovranno essere anticipati dall'azienda, non potranno superare l'importo complessivo di 800 euro a lavoratore e dovranno essere evidenziati nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.U.R.T. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione e/o riduzione orario.

E.B.U.R.T., accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.U.R.T. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.U.R.T. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di E.B.U.R.T. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 6 - Interventi in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e risoluzione rapporto di apprendistato

6.1. La liquidazione del contributo di cui all'art. 2 comma 2.1 dell'accordo del 22.09.2015 avverrà, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per i relativi adempimenti amministrativi, in più tranche di 90 giorni ciascuna.
Il contributo integrativo è pari al 20% del trattamento NASpI per i mesi dal 4° al 12, ovvero dal 91° giorno al 360° giorno.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'INPS non corrisponde il trattamento NASpI.

Gli interventi di cui sopra sono riconosciuti anche in caso di dimissioni per giusta causa.

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il

lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità del ripristino del rapporto di lavoro che sarà testimoniata dalla presenza sulla istanza da presentare ad E.B.U.R.T., del timbro apposto dalla stessa Organizzazione Sindacale che ha proceduto alla verifica.

6.2 Modalità di presentazione della domanda

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, i lavoratori devono presentare domanda, anche per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderiscono o conferiscono mandato, su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e della lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa.

Per consentire ad E.B.U.R.T. la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante l'ammontare lordo della indennità di disoccupazione percepita e il periodo liquidato dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da E.B.U.R.T. ai lavoratori mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da E.B.U.R.T. tramite produzione di busta paga e CUD.

Art. 7 – Contributo per la stabilizzazione dell'occupazione

Per beneficiare della forma di intervento di cui all'art. 4.3, l'azienda deve presentare ad E.B.U.R.T. domanda redatta su apposita modulistica entro 60 giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla domanda devono essere allegati:
1) lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;
2) lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;
3) documento rilasciato dal Centro per l'Impiego che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 comma 118 L.190/2014.

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale E.B.U.R.T. che autorizzerà gli interventi a carico dell'Ente, che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo del 22.09.2015.
In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di E.B.U.R.T. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 8 – Interventi di assistenza fiscale

I lavoratori che a causa della crisi hanno percepito o percepiranno interventi di sostegno al reddito da parte di E.B.U.R.T. o da parte dell'Inps, ivi compresi i lavoratori che per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano attraversato periodi di disoccupazione percependo il trattamento della relativa indennità di NASpI, che

intendono avvalersi dei CAF convenzionati, potranno ritirare presso I CST apposito "buono" che dovrà essere consegnato direttamente al CAF convenzionato e che garantirà la compilazione gratuita della dichiarazione dei redditi il cui costo verrà sostenuto direttamente da E.B.U.R.T.

Art. 9 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.

(Allegato 6)

REGOLAMENTO WELFARE TURISMO

(in attuazione dell'accordo del 22/09/2015)

ART. 1- Aspetti generali

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Turismo istituito ai sensi dell'accordo del 22.09.2015. Gli interventi di E.B.U.R.T. riguardano la salute, la famiglia e la cultura.

ART. 2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Welfare, i lavoratori devono avere un'anzianità non inferiore a 3 mesi. Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

ART. 3 – Modalità operative generali

Per beneficiare degli interventi previsti nel presente Regolamento occorre presentare specifica domanda che sarà redatta su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento.
Le domande verranno analizzate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale istituita presso E.B.U.R.T. la quale:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad E.B.U.R.T. la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il lavoratore richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

ART. 4 – Fruizione periodi di aspettativa non retribuita

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.U.R.T., mediante apposito modulo entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;

- copia della lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- copia dei certificati medici riferiti al periodo non retribuito;
- copia delle buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile o direttamente al lavoratore nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

ART. 5 – Fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.U.R.T., mediante apposito modulo, entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia della domanda di congedo parentale inoltrata all'Inps;
- copia delle buste paga relative al periodo di congedo.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

ART. 6 – Fruizione di permessi per malattia del bambino

Il lavoratore interessato presenterà, anche tramite CST-E.B.U.R.T. un'unica domanda per tutte le giornate di permesso fruite nell'anno, mediante apposito modulo, entro 60 giorni dalla fruizione dell'ultimo giorno di permesso e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dei certificati medici indicanti la prognosi della malattia del bambino e la necessità di assistenza del genitore;
- copia delle buste paga relative ai periodo di fruizione delle giornate di permesso per malattia del bambino.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

ART. 7 – Iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.U.R.T., mediante apposita modulistica entro il 15 novembre dell'anno di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (timbrate della struttura/società/parrocchia); in caso di pagamento mediante bonifico bancario, è possibile presentare, copia della contabile del pagamento la cui causale deve

necessariamente riportare: "acconto e/o saldo campo estivo di _____ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal ___ al ___".
- certificato di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura al termine del periodo (anche mediante autocertificazione).

Solo per i campi effettuati nel periodo di sospensione scolastica per festività natalizie, il lavoratore potrà presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

E.B.U.R.T. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

ART. 8 – Assistenza a familiari mediante rapporto di lavoro domestico

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.U.R.T., mediante apposita modulistica entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia del contratto di lavoro domestico;
- copia della denuncia di lavoro domestico effettuata all'INPS;
- copia dello stato di famiglia del familiare assistito;
- copia del certificato di invalidità del familiare assistito attestante la non autosufficienza;
- copia della dichiarazione ISEE del familiare assistito (se non è convivente con il richiedente);
- copia della dichiarazione ISEE del lavoratore richiedente;
- copia dei bollettini di pagamento dei contributi di lavoro domestico;
- copia dell' ultima busta paga del lavoratore richiedente.

Su richiesta, il contributo potrà essere liquidato anche in due rate semestrali a fronte della presentazione della documentazione di cui sopra in occasione dell'istanza relativa al primo semestre, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

E.B.U.R.T. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

ART. 9 - inserimento nido e/o scuola materna

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.U.R.T., mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla conclusione dell'inserimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia della busta paga dalla quale risulti la fruizione dei permessi non retribuiti;
- dichiarazione dell'istituto scolastico attestante l'inserimento.

ART. 10 - Contributo per spese sanitarie per i figli disabili

Il lavoratore interessato presenterà domanda, anche tramite CST-E.B.U.R.T., mediante apposita modulistica entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia stato di famiglia o dichiarazione in autocertificazione;

- dichiarazione in autocertificazione che attesti che l'invalido è fiscalmente a carico del richiedente;
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento

ART. 11 – Contributi alla cultura

Per ottenere il contributo di cui al punto 3.1 dell'Accordo del 22.09.2015 (contributo per libri di testo), il lavoratore deve fare domanda, anche tramite CST-E.B.U.R.T., mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dell' ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento dei libri di testo (riportanti la descrizione "libri di testo" o "libri scolastici" e non semplicemente "libri")
- autocertificazione attestante l'iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell'obbligo)
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori)
- copia dell'attestato di iscrizione all'Università (per i libri universitari; in alternativa, copia del pagamento della tassa di iscrizione)

Per ottenere il contributo di cui al punto 3.2 dell'Accordo del 22.09.2015 (contributo per tasse universitarie per lavoratori studenti), il lavoratore deve fare domanda, anche tramite CST-E.B.U.R.T., mediante apposita modulistica da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie riferite all'intero anno accademico (in caso di pagamento a rate è necessario presentare copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate anche se l'importo di ciascuna è superiore al contributo)

E.B.U.R.T. provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

Gli importi complessivamente spettanti vengono aumentati forfettariamente del 30% tenuto conto dell'assoggettamento delle somme rimborsate a ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CUD.

ART. 12 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.